

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2460}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Adeguamento dell'organico del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità

Presentato il 18 gennaio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Per fronteggiare la particolare delicata situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, minacciati, soprattutto negli ultimi tempi, da una pericolosa recrudescenza della criminalità, il Governo ha deliberato di adottare misure intese a realizzare un pro-

gramma pluriennale di rafforzamento delle strutture e dei mezzi in dotazione delle forze di polizia

Una strategia mirata a fronteggiare responsabilmente tale situazione non può allo stato attuale della legislazione, che tra l'altro ha moltiplicato gli oneri burocrati-

tici a carico delle forze di polizia, non fondarsi sul controllo del territorio, tenuto conto che proprio negli ultimi anni, oltre al continuo insorgere di manifestazioni criminose comuni, si è registrata la proliferazione delle forme di criminalità organizzata (mafia, 'ndrangheta, camorra) che hanno inciso notevolmente sulla sicurezza pubblica richiedendo il costante impegno delle forze dell'ordine.

L'esigenza di contrastare nella maniera più efficace il fenomeno descritto, rende assolutamente indispensabile, tra le altre misure, un aumento degli organici della polizia di Stato al fine di potenziare i settori delle squadre mobili, delle Digos, ecc.

Al riguardo è da tenere presente che, anche quando fosse possibile procedere immediatamente alla copertura di tutti i posti in atto vacanti, non verrebbero soddisfatte le esigenze attuali dell'Amministrazione tenuto conto che, dei trentadue mila uomini richiesti in aumento agli organici nel 1980, in previsione della riforma, richiesta riferita alla situazione di quel momento, le proposte furono accolte limitatamente a poco più di 20 mila unità.

Pertanto, al fine di assicurare l'efficienza operativa della polizia di Stato, si ritiene assolutamente indispensabile proporre (oltre all'aumento di 9.077 unità previsto da un apposito disegno di legge per potenziare i settori della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale) un ulteriore aumento di 4.500 unità dell'organico del ruolo degli agenti e assistenti da realizzarsi in tre anni (2.000 nel 1985, 1.500 nel 1986, 1.000 nel 1987) derogando, attesa l'urgenza di provvedere, alle normali procedure di reclutamento degli agenti della polizia di Stato previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il disegno di legge propone, per la copertura dei posti portati in aumento, una particolare forma di ultrattività del sistema di reclutamento di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che la legge 12 agosto 1982, n. 569, aveva consentito di utilizzare fino al 31 dicembre 1983.

Per l'assunzione del contingente di 2.000 allievi agenti da portare a compimento entro il 1985, l'ultimo comma dell'articolo 2

dispone, inoltre, che vengano riutilizzate le domande pervenute entro il 31 dicembre 1983, presentate proprio in attuazione di tale normativa.

Le difficoltà connesse ai tempi necessari per disporre concretamente di personale della polizia di Stato che espleta attività, tecnico-scientifica o tecnica, rischiano, peraltro, di produrre una strozzatura nel pur snello procedimento di assunzione sopra delineato, vanificando la finalità dell'iniziativa.

Pertanto, all'articolo 3, con una specificazione dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, che è apparso opportuno esplicitare, si prevede la conferibilità di incarichi temporanei ad esperti in selezione atitudinale.

La facoltà di cui sopra è circondata di ogni cautela come è facile riscontrare dalla lettura della norma.

Ad analoga finalità si ispira la disposizione dello stesso articolo 3 intesa ad agevolare la costituzione delle commissioni mediche.

Per ragioni immediatamente intuibili, se solo si pensi alle esigenze della lotta contro la criminalità mafiosa, è apparso, infine, necessario ribadire che ai fini dell'accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia, indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, continuano ad applicarsi le norme che prescrivono il possesso del requisito della buona condotta.

Alla copertura finanziaria del provvedimento si provvede con riduzione del capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il corrente anno, concernente il « Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di indebitamento ». Per gli anni successivi, la copertura fa riferimento alle disponibilità che risultano nell'ambito della categoria VI (interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987, ricalcando una formulazione analoga già in passato esaminata e condivisa dal Parlamento per altri provvedimenti.

Un tale modulo di copertura si è reso possibile — nel pieno rispetto della prescrizione legislativa contemplata nell'arti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

colo 4, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — a seguito della chiusura dell'esercizio 1984 e del ricalcolo dello *stock* di titoli del debito pubblico 1985, rispetto a quanto prefigurato al momento della definizione del progetto di bilancio per il corrente anno.

In quella sede, infatti, ai fini del computo della spesa per interessi relativa all'anno 1985, fu necessario ipotizzare le modalità di copertura del fabbisogno 1980 e, conseguentemente, il valore nominale dei titoli di debito pubblico da emettere nel

secondo semestre 1984, con cedole di interessi gravanti sul bilancio 1985.

Tuttavia, nell'ultimo scorcio del decorso esercizio, in relazione a variazioni intervenute nella entità del fabbisogno e nelle modalità di copertura dello stesso, il valore nominale dei titoli emessi è risultato inferiore a quello preventivato. Da qui il venir meno, a carico del fondo interessi 1985, del pagamento delle relative cedole ed il concretizzarsi di una economia che si riflette anche nella previsione compresa nel bilancio pluriennale 1985-1987 nell'ambito della categoria VI (interessi).

DISEGNO DI LEGGE

ART 1.

1 Le dotazioni organiche delle qualifiche di agente, agente scelto ed assistente della polizia di Stato sono aumentate complessivamente di 4 500 unità

2 Con decreto del Ministro dell'interno sono apportate le conseguenti variazioni alla tabella del ruolo degli agenti e degli assistenti della polizia di Stato

ART 2

1 Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento di organico di cui all'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della polizia di Stato secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n 1629, e successive modificazioni

2 Con tali procedure sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psico fisico attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n 903, per contingenti rispettivamente di 1 500 unità per l'anno 1986 e di 1 000 unità per l'anno 1987

3 All'assunzione di 2 000 allievi agenti della polizia di Stato per l'anno 1985, la Amministrazione della pubblica sicurezza provvede utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n 1629, le domande già prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983

ART 3

1 Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della polizia di Stato, per

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente articolo 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza.

2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di sei mesi né essere rinnovati.

3. Con lo stesso decreto è determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.

4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è consentito, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

ART. 4.

Ai fini dell'accesso ai ruoli degli appartenenti alle forze di polizia, indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, continuano ad applicarsi le norme che prescrivono il requisito della buona condotta in deroga a quanto disposto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 732.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire venti miliardi per il 1985, in lire sessantotto mi-

liardi per il 1986 ed in lire ottantasette miliardi per il 1987 - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire un miliardo per il 1985, a lire un miliardo e cinquecento milioni per il 1986 ed a lire un miliardo e cinquecento milioni per il 1987 - si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.